



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 10/TFT del 18 settembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare nelle riunioni tenutasi in Napoli il 25 agosto e 14 settembre 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 237

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. R. Arcella, avv. M. Sepe.

Il Tribunale ha pronunciato in data 25 Agosto 2020, nel procedimento scaturito dal DEFERIMENTO n. Prot. 12627/239pfi19-20/MDL/gb della Procura Federale – n. 152/2020 T.F.T. – la seguente decisione a carico della società A.s.d. Torrese a titolo di responsabilità per la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai suoi legali rappresentanti **Ciro Annunziata e Arcangelo Annunziata, nonché dal suo dirigente Simone Onofrio Magliacano:**

a) per avere detenuto 35 fatture dell'importo complessivo di € 167.077,26 per operazioni inesistenti poi indicate nelle dichiarazioni IVA della società per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, presentate in Torre del Greco il 3.3.2017, il 30.4.2018 e il 29.4.2019, secondo quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all'esito delle indagini del procedimento penale n. 5595/19 R.N.R. al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto; b) per avere indicato nella dichiarazione dei redditi della società per il periodo di imposta 2017, presentata in Torre del Greco il 28.1.2019, costi non documentati e ritenuti inesistenti per un totale di € 706.678,00, con conseguente attribuzione di una evasione dell'imposta sul reddito delle società pari a € 170.049,60, secondo quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all'esito delle indagini del procedimento penale n. 5595/19 R.N.R.; c) per avere indicato nella dichiarazione dei redditi della società per il periodo di imposta 2016, presentata in Torre del Greco il 26.1.2018, 24 fatture per operazioni ritenute inesistenti dell'importo complessivo di € 90.400,00, quali elementi passivi fittizi, con conseguente attribuzione di una evasione dell'imposta sul reddito delle società pari a € 18.888,00, secondo quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all'esito delle indagini del procedimento penale n. 5595/19 R.N.R.; con ciò determinando un indebito vantaggio, in aperta violazione della normativa federale in materia gestionale ed economica. Con atto del 27 Maggio 2020 la Procura Federale procedeva al deferimento della società A.s.d. Torrese e del sig. Simone Onofrio Magliacano per i fatti di cui in rubrica, dopo aver dato atto che gli altri incolpati Arcangelo e **Ciro Annunziata** avevano definito la propria posizione ai sensi dell'art. 126 CGS. All'odierna udienza, fissata a seguito di istanza avanzata dal Procuratore Federale sulla base del temuto pericolo di estinzione dell'azione ai sensi dell'art. 110 CGS, compariva a seguito di regolari convocazioni il solo difensore (munito di procura speciale) del dr.

Simone Onofrio Magliacano che, su accordo col rappresentante della Procura, definiva anch'egli la propria posizione ai sensi dell'art. 127 CGS di tal che veniva disposto lo stralcio e si procedeva con rito ordinario nei soli confronti della società che, peraltro, risultava inattiva sin da 30 giugno 2020. All'esito della discussione, il rappresentante della PF chiedeva applicarsi alla società ASD Torrese la sanzione di € 12.000 ed il Tribunale si riservava. **MOTIVI DELLA DECISIONE:** Il presente procedimento scaturisce dal procedimento penale n. 5595/19 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata i cui atti sono stati acquisiti al presente fascicolo grazie all'attività di indagine svolta dalla Procura Federale. In particolare, risulta acquisita copia della relazione della Guardia di Finanza in data 2.8.2019, nonché del decreto di giudizio immediato in data 23.9.2019 da cui emerge con assoluta chiarezza la figura del dott. Simone Onofrio Magliacano quale amministratore di fatto e vero e proprio "dominus" della società A.S.D. Torrese (benché formalmente costui rivestisse solo il ruolo di dirigente della società), autore degli illeciti tributari indicati in epigrafe. La già tranquillizzante ricostruzione documentale trova conferma, peraltro, nelle dichiarazioni rese dagli altri incolpati nel corso delle indagini: in particolare, Arcangelo Annunziata si sottopose, come da lui richiesto, all'audizione da parte degli organi della Procura Federale e, in tale occasione, ribadì ciò che, a suo dire, era stato già da lui riferito alla Guardia di Finanza in sede di indagini nell'ambito del procedimento penale, ossia che egli non si aveva mai materialmente svolto alcuna attività di gestione della A.S.D. Torrese, in quanto l'unico soggetto che di fatto se ne occupava era il Dott. Simone Onofrio Magliacano, commercialista da lui ben conosciuto e di cui era cliente per via della sua attività imprenditoriale; lo stesso signor Arcangelo Annunziata ha quindi voluto precisare di essere stato cooptato nel 2017 dal dott. Magliacano per subentrare al fratello Ciro Annunziata nella legale rappresentanza della Torrese e di avere accettato la richiesta pur non avendo mai avuto la minima esperienza di dirigente di una società calcistica, tanto che, benché avesse accettato l'incarico (che sarebbe dovuto durare pochi mesi, ma che poi si protrasse per due anni), non si era mai interessato né degli aspetti sportivi, né di quelli civilistici della società, di cui si era sempre occupato esclusivamente il dott. Magliacano, presso il cui studio oltre tutto la società aveva la sede legale. Da quanto precede, emerge con assoluta certezza la responsabilità oggettiva della società ASD Torrese ai sensi dell'art. 6 CGS, restando irrilevante la circostanza che la stessa risulti "inattiva" atteso che tale stato è maturato in data successiva al deferimento, vale a dire il 30 Giugno 2020 e pubblicato sul C.U. n.49 del 19 Dicembre 2019 del Comitato Regionale Campania – LND. Al riguardo, il Tribunale ritiene che vadano condivise le argomentazioni accusatorie della Procura Federale ed accolte le relative richieste sanzionatorie. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DICHIARA

la responsabilità della Soc. ASD Torrese ed infligge alla stessa l'ammenda di € 12.000 (dodicimila/00). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 25.08.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 236

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.) avv. M. Iannone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone.

Proc.901/319pfi20-21/MDL/jb del 16.07.2020.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Della società Asd Villaricca Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell'art. 6, commi 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai due calciatori appartenenti alla società Asd Villaricca Calcio al momento della commissione dei fatti – benché non individuati nominativamente – e comunque, nei cui confronti o nei cui interesse era espletata l'attività contestata (frasi minacciose nei confronti del direttore di gara, al termine della gara del 5.10.2019

Real Frattaminore/ Villaricca Calcio di due calciatori del ASD Villaricca, i quali indossavano solo i pantaloncini e calzerotti e quindi, privi della maglietta per non essere identificati).

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità della società deferita per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società Asd Villaricca Calcio € 400,00 di ammenda. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

dichiara la improcedibilità del procedimento per mancato rispetto dell'art.93 del C.G.S. L'udienza infatti andava fissata entro 30gg dal 20.07.2020. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.09.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 239

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.) avv. M. Iannone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone.

Proc.1572/866pfi19-20/GC/LDF/ac del 29.07.2020

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Italo Mattioli, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Pasquale Foggia, per violazione dell'Art.4 comma 1 del CGS in relazione all'art.38, comma1 delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Pasquale Ruffo di partecipare in data 12.10.2011 alla Under 15, Pasquale Foggia/ Raffaele Sergio Accademy in favore della società Asd Pasquale Foggia con la qualifica di massaggiatore benché lo stesso fosse tesserato per la predetta società ed iscritto all'Albo del Settore Tecnico come allenatore di base; la società ASD Pasquale Foggia, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai sigg. Gianluca Ruffo e Italo Mattioli. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Italo Mattioli della società Asd Pasquale Foggia, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Pasquale Foggia € quattrocento (400,00) di ammenda. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

applica al sig. Italo Mattioli la sanzione della inibizione di mesi di tre; alla società ASD Pasquale Foggia la sanzione dell'ammenda di euro 200,00. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.09.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 234

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.) avv. M. Iannone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone.

Proc.11539/595pfi19-20/MDL/ps del 4.03.2020 – Campionato Under 16 Regionale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Caselli Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Belsito, per la violazione degli Art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S. per aver consentito la partecipazione del sig. Lotti Mauro alla gara del 26.10.2019 nonostante fosse in corso di squalifica, come da provvedimento pubblicato con C.U.107 del 4.06.2019; calciatore: Lotti Mauro n.13.01.2004, (gara del 26.10.2019), per violazione dell'Art.4, comma 1,2 commi 1 e 2, 21 commi 6 e 7 del C.G.S. in quanto nonostante fosse in corso di squalifica, prendeva parte alla gara del 26.10.2019; dirigente

accompagnatore: sig. De Simone Domenico (1 gara), della società Asd Virtus Belsito, per la violazione di cui all'Art.4, comma 1,2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S., agli Artt.7 comma 1 dello Statuto Federale, agli Artt.61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Virtus Belsito, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Virtus Belsito, malgrado fosse in corso di squalifica e che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. De Simone Domenico con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era in posizione regolare ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Caselli Giovanni la partecipazione alla gara del calciatore Lotti nonostante fosse in corso di squalifica. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Virtus Belsito, ed il suo presidente Sig. Caselli Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mauro Lotti tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Domenico De Simone la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Giovanni Caselli la sanzione di mesi di inibizione; per la società Asd Virtus Belsito la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe era in posizione irregolare, in quanto in corso di squalifica alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, nonostante fosse in corso di squalifica, con grave nocumento della regolarità della stessa. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al sig. Caselli Giovanni la sanzione della inibizione di mesi (2) due, al calciatore Lotti Mauro la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gara, al sig. De Simone Domenico la sanzione della inibizione di mesi (2) due; alla società ASD Virtus Belsito la penalizzazione di un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.09.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 235

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.) avv. M. Iannone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone.

Proc.445/813pfi20-21/MDL/jg del 9.07.2020 – Campionato Provinciale di 3^a Catg. Caserta.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cilindro Giuseppe, all'epoca dei fatti e fino al 29.11.2019, presidente della società Asd Parete 2019, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 del C.G.S. con riferimento agli art. 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento, di far sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotare della specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito ovvero non aver impedito l'utilizzo dei calciatori nelle gare di seguito

indicate; calciatori: Grippio Ambrogio n. 23.01.1988 (gare del 9.11.2017, del 17.11.2017 e dell'1.12.2019), Tamburrino Pasquale n. 30.12.1999 (gare del 9.11.2017, del 17.11.2019, dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019), Iolio Aniello n. 18.04.1988 (gare del 9.11.2017, del 17.11.2019, dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019), Smimmo Alessio n. 13.07.1995 (gare del 9.11.2017, del 17.11.2019, dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019), Falco Mario n. 19.08.1998 (gare del 9.11.2017, del 17.11.2019, dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019), Luliano Sebastian Emilio n. 16.09.1980 (gare del 9.11.2017, del 17.11.2019, dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019), Ciardiello Raffaele n. 22.09.1995 (gare del 9.11.2017, del 17.11.2019, dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019), Di Sarno Stefano n. 30.05.1991 (gare del 9.11.2017, del 17.11.2019 e dell'1.12.2019), Mendoza Vincenzo n. 14.09.1995 (gare del 9.11.2017, dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019), Zeneli Oligert n. 5.09.1997 (gare del 9.11.2017, dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019), Cas Raffaele n. 31.01.1998 (gara del 17.11.2019), Cas Raffaele n. 29.09.1994 (gara dell'1.12.2019), Di Guida Emanuele n. 20.08.1994 (gara del 17.11.2019 e dell'8.12.2019), Di Tella Emanuele n. 10.07.1983 (gare del 9.11.20 e del 17.11.2019), Oliva Pietro n. 29.10.2004 (gare del 17.11.2019 e dell'8.12.2019), Tambaro Giovanni n. 11.11.2001 (gare del 17.11.2019 e dell'1.12.2019), De Angioletti Michele n. 25.08.1989 (gare dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019), Gallo Francesco n. 28.06.1993 (gare dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019), Tortorella Vittorio n. 1.08.1994 (gare dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019), Burac Daniel n. 4.04.1993 (gara del 9.11.2019), Di Tella Nicola n. 14.02.1999 (gara del 9.11.2019), Sequino Rosario n. 16.02.1999 (gara del 17.11.2019), Picazio Marco n. 15.01.1991 (gara del 9.11.2019), Giordano Rosario n. 22.01.1992 (gara del 17.11.2019), Carriello Diego n. 8.08.1986 (gara del 17.11.2019), Villardì Gennaro n.9.01.2000 (gara del 17.11.2019), Nugnes Salvatore n. 23.09.1971 (gara dell'8.12.2019), Pagano Francesco n.17.06.2000 (gara dell'8.12.2019), Smimmo Antonio n. 14.09.1990 (gara dell'8.12.2019), Garofalo Gianluigi n. 25.06.2001 (gara dell'8.12.2019) e Sagiano Francesco n. 6.11.1994 (gara del 17.11.2019), tutti calciatori non tesserati, inquadrabili tra i soggetti di cui all'art.2, comma 2, del vigente C.G.S.; Dirigente Accompagnatore: sig. Orabona Francesco (2 gare) e quale Presidente a decorrere dal 29.11.2019, in relazione alle gare dell'1.12.2019 e dell'8.12.2019, della società Asd Parete 2019, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1 e art. 32 del C.G.S. con riferimento agli artt. 61, commi 1 e 5; 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF; nonché dell'art. 22, comma 1, CGS, in quanto benché convocato dalla procura federale per ben due volte non si presentava senza addurre alcuna giustificazione; la società Asd Parete 2019, per responsabilità diretta e indiretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Parete 2019, malgrado non fossero tesserati e che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Orabona Francesco con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano in posizione regolare ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente fino al 29.11.2019 il Sig. Cilindro Giuseppe e del sig. Orabona Francesco Presidente a decorrere dal 29.11.2019, la partecipazione alle gare dei calciatori nonostante fossero non tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Parete 2019, ed il suo Presidente Sig. Cilindro Giuseppe in carica fino al 29.11.2019 e del sig. Orabona Francesco Presidente dal 29.11.2019, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Grippio Ambrogio sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Tamburrino Pasquale otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Iolio Aniello otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Smimmo Alessio otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Falco Mario otto (8) giornate di squalifica; il

calciatore Iuliano Sebastian Emilio otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Ciardiello Raffaele otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Di Sarno Stefano sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Mendoza Vincenzo sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Zenelli Oligert sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Cas Raffaele n.31,01.1998, due (2) giornate di squalifica; il calciatore Cas Raffaele n.29.09.1994, due (2) giornate di squalifica; il calciatore Di Guida Emanuele quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Di Tella Giuseppe quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Oliva Pietro quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Tambaro Giovanni quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore De Angioletti Michele quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Gallo Francesco quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Tortorella Vittorio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Burac Daniel due (2) giornate di squalifica; il calciatore Di Tella Nicola due (2) giornate di squalifica; il calciatore Sequino Rosario due (2) giornate di squalifica; il calciatore Picazio Marco due (2) giornate di squalifica; il calciatore Giordano Rosario due (2) giornate di squalifica; il calciatore Carriello Diego due (2) giornate di squalifica; il calciatore Villardi Gennaro due (2) giornate di squalifica; il calciatore Nugnes Salvatore due (2) giornate di squalifica; il calciatore Pagano Francesco due (2) giornate di squalifica; il calciatore Smimmo Antonio due (2) giornate di squalifica; il calciatore Garofalo Gianluigi due (2) giornate di squalifica; il calciatore Sagiano Francesco due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Cilindro Giuseppe in carica fino al 29.11.2019 la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; per il Presidente Orabona Francesco la sanzione di mesi ventiquattro (24) di inibizione; per la società Asd Parete 2019 € (milleduecento,00) 1.200,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati *“per tabulas”* dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe era in posizione irregolare, in quanto in corso di squalifica alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, nonostante fosse in corso di squalifica, con grave nocimento della regolarità della stessa. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

dichiara la improcedibilità del procedimento per il mancato rispetto dell’art.93 C.G.S, non essendo stata fissata l’udienza, entro 30gg. dal 13.07.2020.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.09.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 18 settembre 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**